

MODIFICA-INTEGRAZIONE

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DOCENTE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH
DI CUI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2005, N. 14 e. ss.mm.**

Il giorno 28 maggio 2021, in San Michele all'Adige (TN)

la **FONDAZIONE EDMUND MACH**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante ing. Mario Del Grosso Destreri

e

la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali

FLC - CGIL rappresentata da Cinzia Mazzacca

CISL - Scuola rappresentata da Stefania Galli e Marco Bolner

UIL - FPL rappresentata da Pietro Di Fiore

e per le **RSA**

CGIL rappresentata da Andrea Segnana

UIL rappresentate da Damiano Emer e Flora Leonardelli

CONVENGONO e SOTTOSCRIVONO (*)

mediante consenso espresso da parte delle Organizzazioni sindacali con le note allegate

il seguente “Accordo transitorio concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente”.

- Visto il “Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente del Centro di istruzione e formazione della Fondazione Edmund Mach di cui alla legge 2 agosto 2005, n. 14” sottoscritto in data 21 dicembre 2018, in particolare l’art. 26, comma 6;
- Visto l’art. 1, comma 403, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che modifica l’art. 1 del D.L. 12 luglio 2018, “Decreto dignità” (convertito con L. 9 agosto 2018, n. 96) ed in base al quale agli istituti pubblici ed agli enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, si applica la disciplina antecedente al “Decreto dignità”, e cioè la possibilità di

- stipulare contratti a tempo determinato, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, per un periodo massimo di 36 mesi e senza l'obbligo di specificare la causale;
- Visto l'art. 29, comma 2, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che alla lettera c) espressamente esclude dal campo di applicazione della normativa sui contratti a tempo determinato, di cui al capo III del medesimo decreto, *“i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze”*;
 - Considerato che ai sensi dell'art. 31 della L.p. 7 agosto 2006, n. 5, la FEM provvede *“All'organizzazione delle attività di istruzione e di formazione nelle materie agrarie, forestali e ambientali e ad esse riconducibili”* e pertanto in tale campo si configura come concessionario di pubblico servizio;
 - Considerato altresì che, parallelamente, nella legge provinciale istitutiva n. 14/2005 all'art.29, comma 12, è previsto che il personale docente viene reclutato con *“selezioni pubbliche”* nonché, ove sia raggiunta l'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, che lo Statuto della Fondazione deve prevedere che il contratto collettivo di lavoro per il personale docente della Fondazione disciplina il trattamento dello stesso *“ in coerenza con quanto previsto dal contratto collettivo provinciale della scuola a carattere statale o della formazione professionale”*;
 - Evidenziato che le graduatorie per la selezione del personale docente della Fondazione da assumere a tempo determinato, ai sensi dell'art. 5 del *“Regolamento per l'effettuazione delle selezioni per l'assunzione di docenti a tempo determinato e indeterminato”* (Allegato B3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione E. Mach), hanno validità di 5 anni;
 - Visto l'*“Accordo concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente”* di data 1 agosto 2018, con particolare riferimento al limite massimo di durata, pari a 60 mesi, dei contratti di lavoro a tempo determinato;
 - Visto l'art. 24, comma 1, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, ai sensi del quale *“è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni”* e pertanto risultano sospesi anche gli esami di abilitazione all'insegnamento in quanto questi ultimi non rientrano tra le deroghe previste dal medesimo D.P.C.M.;

- Evidenziato che l’abilitazione all’insegnamento è requisito per svolgere l’attività di docenza, come previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 ed è correlativamente valutata ai fini del riconoscimento della parità scolastica, come previsto dall’art. 30, comma 4, lett. J) e k), della L.P. 7 agosto 2006, n. 5;
- Evidenziato che è necessario garantire la continuità didattica per la salvaguardia della qualità del servizio pubblico esercitato;
- Considerato che le parti, in relazione alla sospensione delle procedure concorsuali per gli esami di abilitazione all’insegnamento connessa all’emergenza pandemica, condividono di derogare, fino alla conclusione delle procedure di abilitazione relative alla classe di concorso delle cattedre risultanti vacanti e comunque non oltre l’a.s. 2022-2023, al limite massimo di durata complessiva di 60 mesi dei contratti di assunzione a tempo determinato stipulati con il personale docente, previsto dall’ *”Accordo concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente”*, di data 1 agosto 2018;

tutto ciò premesso, si stipula il seguente

Accordo transitorio concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente

Art. 1

Deroga temporanea ai limiti di durata per le assunzioni con contratto a tempo determinato

In deroga a quanto previsto nell’*”Accordo concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente”* di data 1 agosto 2018, che limita a 60 mesi il limite massimo di assunzioni a tempo determinato, il personale docente che abbia superato complessivamente tale limite può essere ulteriormente assunto a tempo determinato fino alla conclusione della procedura di abilitazione all’insegnamento alla quale si sia iscritto relativa alla classe di concorso della cattedra attualmente ricoperta e risultante vacante purché non oltre l’a.s. 2022-2023.

Art. 2

Assunzione con contratto a tempo indeterminato di docenti abilitati all’insegnamento

Qualora intervengano modifiche normative concernenti le modalità di accesso all’abilitazione all’insegnamento, il personale docente che, in virtù di tali nuove modalità, consegua l’abilitazione relativa alla classe di concorso attualmente ricoperta e risultante vacante, può essere assunto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 3
Impegno delle parti

La parti si impegnano reciprocamente a rendersi parte attiva presso le competenti strutture provinciali affinché si addivenga in tempi rapidi alla conclusione delle abilitazioni all'insegnamento di interesse di FEM o vengano individuati percorsi alternativi equivalenti valevoli anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

Le parti si impegnano in ogni caso a rivedersi e verificare l'andamento del presente accordo entro il mese di aprile 2022.

Art. 4
Validità

Il presente accordo derogatorio ha validità fino alla conclusione delle procedure di abilitazione all'insegnamento relative alle classi di concorso delle cattedre risultanti vacanti e comunque non oltre l'a.s. 2022-2023. Rimane pertanto confermato quanto previsto "*Accordo concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente*" di data 1 agosto 2018.

FONDAZIONE EDMUND MACH,

Il Direttore generale

ing. Mario Del Grosso Destrieri

FIRMATO IN ORIGINALE

FLC - CGIL rappresentata da Cinzia Mazzacca e Andrea Segnana

SOTTOSCRITTO

CISL - Scuola rappresentata da Stefania Galli e Marco Bolner

SOTTOSCRITTO

UIL - FPL rappresentata da Pietro Di Fiore, Damiano Emer e Flora Leonardelli

SOTTOSCRITTO